REGOLAMENTO (CEE) N. 2310/71 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1971

relativo all'ammontare forfettario per l'olio d'oliva che non abbia subìto un processo di raffinazione, totalmente ottenuto in Grecia e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, anticipando l'armonizzazione delle politiche agrarie, è opportuno assicurare lo sviluppo degli scambi di olio d'oliva tra la Comunità e la Grecia, tenuto conto delle disponibilità di olio d'oliva sul mercato ellenico e su quello della Comunità, nonché delle possibilità di smaltimento di detto prodotto ;

considerando che l'ammontare forfettario deve essere determinato tenendo conto, da un lato, del volume attuale degli scambi tra la Comunità e la Grecia e, dall'altro, delle prospettive di evoluzione di questi due mercati ;

considerando che l'ammontare forfettario deve rappresentare una percentuale del prezzo indicativo di mercato sufficiente per assicurare agli oli greci una posizione preferenziale sul mercato della Comunità rispetto agli oli dei paesi terzi ; che, tuttavia, detto ammontare deve essere fissato ad un livello tale da non pregiudicare il conseguimento del prezzo indicativo di mercato per la produzione comunitaria ;

considerando che l'ammontare forfettario fissato per le campagne durante le quali i prezzi sul mercato ellenico hanno consentito l'esportazione di olio dalla Grecia verso la Comunità, ha assicurato tale preferenza, senza peraltro creare difficoltà per lo smercio della produzione comunitaria ; che occorre pertanto mantenere invariato detto ammontare per la campagna 1971/1972 ;

considerando che si è proceduto alla consultazione della Grecia, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 162/66/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1971/1972 l'ammontare forfettario di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 162/66/CEE è fissato a 0,5 unità di conto per 100 chilogrammi di prodotto importato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 ottobre 1971.

Per il Consiglio
Il Presidente
L. NATALI

[1] GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.